

**RAPPORTO
410/2021/I/EEL**

**RAPPORTO SULL'ESITO DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
ESERCENTI IL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI
PER LE PICCOLE IMPRESE**

Rapporto al Ministro della Transizione Ecologica ed alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'Articolo 3, comma 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020, recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas

30 settembre 2021

SOMMARIO

1	Introduzione.....	3
2	Disciplina del servizio a tutele graduali.....	4
3	Svolgimento delle procedure concorsuali ed esiti	6
4	Avvio del servizio a tutele graduali erogato dagli assegnatari delle procedure concorsuali	10
5	Considerazioni finali.....	12
	Appendice	16

1 INTRODUZIONE

La legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, (di seguito: legge concorrenza) ha stabilito la progressiva rimozione dei regimi di tutela di prezzo di cui beneficiano le piccole imprese del settore elettrico e i clienti domestici di entrambi i comparti di energia elettrica e di gas naturale non serviti nel mercato libero (art. 1, comma 60): tale rimozione ha avuto luogo, in ossequio a tale legge, a partire dall'1 gennaio 2021 per le piccole imprese di energia elettrica connesse in bassa tensione¹ e avverrà dall'1 gennaio 2023, per le microimprese e i clienti domestici di energia elettrica e gas naturale².

Nell'ambito del percorso di superamento delle tutele di prezzo del settore dell'energia elettrica, la legge concorrenza (art. 1, comma 60) ha, tra l'altro, intestato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) il compito di:

- 1) stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944³;
- 2) adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *servizio a tutele gradual*i per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica⁴ (di seguito: STG) nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

La medesima legge ha invece demandato al Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: MiSE) di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-*bis*).

In data 31 dicembre 2020 è stato adottato dal MiSE il predetto decreto che ha, tra l'altro, previsto criteri e indirizzi per la disciplina del STG per le piccole imprese di energia elettrica connesse in bassa tensione. Il medesimo decreto ha demandato all'Autorità di elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG per le piccole imprese, per la successiva trasmissione al MiSE e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla conclusione delle medesime procedure, nel quale sia altresì data evidenza del rispetto dei tempi di trasferimento dei clienti oggetto di assegnazione agli esercenti selezionati ivi indicati (trasferimento effettuato entro l'1 luglio 2021).

Con decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 le competenze energetiche precedentemente in capo al MiSE sono state trasferite, a partire dall'anno 2021, al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE), cui pertanto il presente rapporto è indirizzato, unitamente alle Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate il presente rapporto ripercorre sinteticamente, al capitolo 2, gli aspetti salienti della disciplina del STG riguardanti, in particolare, le modalità di

¹ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

² Per i clienti non domestici di gas naturale il superamento del servizio di tutela era già stato disposto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.

³ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944, microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁴ Precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia".

assegnazione di detto servizio che in questa sede rilevano. Sono poi riportate, rispettivamente nei capitoli 3 e 4, una rendicontazione dettagliata delle fasi di svolgimento delle procedure di gara e delle relative risultanze, nonché una descrizione dei primi esiti del trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti il STG selezionati. Al capitolo 5 sono infine illustrati i principali insegnamenti tratti da queste prime procedure per l'assegnazione del STG destinato alle piccole imprese che offrono importanti spunti di riflessione, ivi tratteggiati, in prospettiva della completa liberalizzazione del mercato anche per i clienti domestici e le microimprese, prevista a partire dal 1° gennaio 2023.

2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

Con la deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento per l'acquisizione di primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia⁵ per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela. Nell'ambito di tale procedimento è stato inizialmente pubblicato il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel (di seguito: documento 397/2019/R/eel), recante gli orientamenti dell'Autorità relativi al superamento del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica nell'ambito del quadro normativo allora vigente, che prevedeva la rimozione di tale servizio per tutti i clienti finali a partire dall'1 luglio 2020.

A seguito di modifiche legislative che hanno rivisto il percorso di superamento del servizio di maggior tutela nei termini richiamati nell'Introduzione, nonché il nome del nuovo servizio che l'Autorità è stata chiamata a disciplinare, adesso definito STG, è stato dapprima pubblicato il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel il quale ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità sulle condizioni di erogazione del servizio e sulle modalità di assegnazione dello stesso, a partire dalle osservazioni pervenute sul precedente documento 397/2019/R/eel e tenuto conto del mutato perimetro di riferimento per la prima applicazione del STG, ristretto unicamente alle piccole imprese. A conclusione del procedimento è stata quindi adottata la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel con cui, tra l'altro:

- a) è stata definita la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
- b) sono state definite le condizioni di erogazione del STG sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale precedente il trasferimento dei punti di prelievo agli operatori selezionati tramite le procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure;
- c) sono state adottate le disposizioni per l'assegnazione del STG a mezzo di procedure concorsuali (vedi *infra*).

In relazione alla precedente lettera b), è stato previsto che il periodo di *assegnazione provvisoria* dovesse avere durata limitata, intercorrente dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e che, successivamente all'1 luglio 2021, il servizio fosse erogato dai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali.

⁵ Denominazione dell'odierno STG prevista dal testo della legge concorrenza allora vigente.

Le condizioni di erogazione del STG *a regime* prevedono un pieno allineamento del prezzo dell'approvvigionamento dell'energia elettrica al valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso, attraverso l'applicazione al cliente finale del PUN effettivamente realizzatosi (c.d. PUN *ex post*).

Inoltre, nell'ambito di detto servizio è, tra l'altro, applicata una componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio definita a partire dai prezzi di aggiudicazione delle gare, ma mantenendo, per tutto questo primo periodo di assegnazione del STG, un prezzo unico a livello nazionale⁶.

Per quanto concerne la disciplina delle procedure concorsuali di cui alla lettera c), la deliberazione 491/2020/R/eel ha previsto:

- i. l'assegnazione di detto servizio per aree territoriali definite dall'Autorità in modo tale che fossero quanto più possibile omogenee tra loro, in termini di volumi e morosità media dei punti di prelievo ivi ubicati, in coerenza con le indicazioni del decreto del MiSE del 31 dicembre 2020; in particolare, sono state identificate le seguenti aree:
 1. Puglia, Toscana;
 2. Lazio;
 3. Lombardia senza il comune di Milano;
 4. Piemonte, Emilia-Romagna;
 5. Comune di Milano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta;
 6. Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige;
 7. Campania, Marche;
 8. Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;
 9. Sicilia, Sardegna;
- ii. l'ammissione alle procedure concorsuali unicamente degli operatori che abbiano dimostrato il possesso di determinati requisiti (a) di solidità economico finanziaria, (b) gestionali e (c) di natura operativa, definiti dall'Autorità al fine di selezionare, per quanto possibile, operatori affidabili;
- iii. un meccanismo d'asta a doppio turno che comporta l'ammissione al secondo turno unicamente dei due o più operatori che al primo turno offrono i due prezzi più bassi;
- iv. la comunicazione ai partecipanti ammessi al secondo turno dei prezzi offerti da coloro i quali si sono qualificati al secondo turno, pur mantenendo anonima l'identità di questi ultimi, nonché il valore del tetto massimo alle offerte applicato in questa sede (pari al secondo prezzo più basso offerto nel primo turno);
- v. l'aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso, espresso in euro/MWh, entro i limiti di un tetto massimo (*cap*)⁷, non noto ai partecipanti, e di un limite minimo (*floor*) pari a zero euro/MWh reso noto prima delle gare, entrambi definiti preventivamente dall'Autorità; in caso di parità del prezzo offerto al secondo turno l'aggiudicazione è disposta a favore dell'operatore che ha offerto il prezzo più basso al primo turno di gara, qualora invece, sia offerto il medesimo prezzo a entrambi i turni di gara, l'aggiudicazione è disposta mediante sorteggio;

⁶ Tale componente di prezzo è determinata come media, ponderata per i volumi, dei prezzi di aggiudicazione delle aree del servizio ed è previsto un meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti il STG finalizzato a garantire loro il ricavo derivante dal prezzo sulla base del quale si sono aggiudicati l'area.

⁷ Il valore del *cap* per ciascuna area, che è stato rivelato ai partecipanti alla fine della procedura, è riportato in Appendice nella Tabella A1.

- vi. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, corrispondente al 35%⁸ dei volumi totali di energia elettrica prelevata dai punti di prelievo delle aree territoriali messe all'asta, da individuare sulla base dell'insieme di aree che, pur nel rispetto del predetto limite di volume, permetta di minimizzare i costi complessivi del servizio per i clienti finali in funzione del differenziale di prezzo offerto dagli operatori in graduatoria;
- vii. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico), aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica, per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte.

Infine si evidenzia che, con specifico riferimento al limite massimo di aree aggiudicabili *sub* vi., quest'ultimo non trova applicazione: (a) nell'ipotesi in cui risulti un unico partecipante ad avere presentato un'offerta per una o più aree territoriali o il solo in graduatoria anche per la successiva esclusione di altri partecipanti, ovvero qualora i restanti partecipanti in graduatoria eccedano anch'essi il vincolo di aggiudicazione del 35%; (b) per le aree territoriali aggiudicate in occasione delle aste di riparazione⁹.

3 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSALE ED ESITI

Al termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, in data 9 febbraio 2021, sono state acquisite da AU le istanze di 24 operatori, in larga parte coincidenti con il totale dei venditori che avevano servito, alla data 31 dicembre 2020, nel mercato libero e/o nel servizio di maggior tutela almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela, condizione questa, tra le altre, di ammissione alla procedura¹⁰. Successivamente a tale termine, AU ha verificato il possesso, da parte dei predetti operatori, dei requisiti previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel per la partecipazione alle gare, verifica che ha dato riscontro positivo per 23 operatori (cfr. tabella 1), comportando invece l'esclusione di una sola società, risultata non in possesso del requisito di puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle 5 principali imprese di distribuzione¹¹.

TABELLA 1: OPERATORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE

N.	RAGIONE SOCIALE	ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA
1	A2A ENERGIA SPA	✓
2	ACEA ENERGIA SPA	✓
3	AGSM ENERGIA SPA	✓
4	ALPERIA SMART SERVICES SRL	✓
5	AXPO ITALIA SPA	

⁸ Il limite massimo originariamente identificato nella deliberazione 491/2020/R/eel era pari al 50% dei volumi assegnabili, successivamente ridotto al 35% con la deliberazione 26 gennaio 2021 28/2021/R/EEL per allinearli con quanto previsto a riguardo dal decreto del MiSE del 31 dicembre 2020.

⁹ A riguardo si precisa che le deroghe al limite di aree aggiudicabili si giustificano in ragione del fatto che la finalità primaria delle procedure concorsuali è quella di identificare gli esercenti, ancorché con modalità (tra cui rientra la soglia del 35%) tali da favorire esiti quanto più possibile concorrenziali. Qualora con riferimento ad una area non vi sia una pluralità di partecipanti (ad es. in presenza di un solo aggiudicatario), il tetto alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle gare non trova quindi applicazione poiché in tale scenario prevale la finalità di assicurare l'assegnazione del servizio.

¹⁰ Cfr. art. 7, comma 1, lettera l) dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel.

¹¹ Cfr. art. 7, comma 1, lettere h) e i) dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel.

6	BLUENERGY GROUP SPA	
7	CVA ENERGIE SPA	✓
8	DOLOMITI ENERGIA SPA	✓
9	DUFERCO ENERGIA SPA	
10	E.ON ENERGIA SPA	
11	EDISON ENERGIA SPA	
12	EGEA COMMERCIALE SRL	
13	ENEL ENERGIA SPA	
14	ENGIE ITALIA SPA	
15	ENI GAS E LUCE SPA	
16	ESTRA ENERGIE SRL	
17	HERA COMM SPA	✓
18	ILLUMIA SPA	
19	IREN MERCATO SPA	✓
20	OPTIMA ITALIA SPA	
21	SORGENIA SPA	
22	UNOGAS ENERGIA SPA ¹²	
23	VIVIGAS SPA	

Dei 23 operatori ammessi alle gare, 8 sono società che operano sia come esercenti la maggior tutela sia come venditori di mercato libero, 1 società opera nel mercato libero ma appartiene al medesimo gruppo societario di un esercente la maggior tutela mentre i restanti 14 operano unicamente nel mercato libero.

In data 26 febbraio 2021 sono state messe a disposizione dei partecipanti le c.d. informazioni pre-gara, funzionali a fornire loro elementi quantitativi utili per la formulazione della propria offerta economica, tra cui anche quelle relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del STG al 31 marzo 2021, pari complessivamente a circa 242 mila punti di prelievo (per un volume complessivo di energia elettrica di circa 6 TWh). Il 26 aprile 2021 si sono svolti i due turni di gara per l'assegnazione del STG, senza necessità di ricorrere alle aste di riparazione.

Dei 23 operatori ammessi alle procedure, 3 operanti esclusivamente nel mercato libero non hanno poi formulato alcuna offerta economica.

La tabella 2 evidenzia, per ciascuna area: (i) il numero degli operatori che hanno partecipato al primo turno di gara, con indicazione del numero di coloro che hanno presentato un'offerta di valore pari a zero, (ii) i livelli di prezzi offerti significativi - prezzo minimo, prezzo medio dei soggetti non ammessi al secondo turno e tetto massimo al prezzo ammesso al secondo turno di gara¹³.

Dalla predetta tabella si evince come, durante il primo turno di gara, siano state presentate una pluralità di offerte in relazione a tutte le aree di assegnazione, con un massimo di 19 offerte rispettivamente per le aree n. 3 e 5 e un minimo di 6 offerte per l'area n. 2. In appendice è riportata la graduatoria dei partecipanti al primo turno di gara in ordine crescente di prezzo offerto.

¹² Da luglio 2021 la società ha variato la propria ragione sociale in Unoenergy S.p.a..

¹³ Come già ricordato, il valore del tetto al prezzo offerto applicato al secondo turno di gara è pari al valore del secondo prezzo più basso offerto nel primo turno di gara.

TABELLA 2: SINTESI DEL PRIMO TURNO DI GARA

AREA	PARTECIPANTI		LIVELLI DI PREZZO (euro/MWh)		
	TOTALE	DI CUI CON PZO OFFERTO=0 euro/MWh	PZO MINIMO OFFERTO	PZO MEDIO OFFERTO DAGLI ESCLUSI	TETTO MASSIMO AL SECONDO TURNO
1. PUGLIA, TOSCANA	14	4	0,00	5,61	2,00
2. LAZIO	6	1	0,00	10,22	4,57
3. LOMBARDIA SENZA MILANO	19	6	0,00	3,63	0,35
4. PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	18	6	0,00	5,34	1,34
5. COMUNE MILANO, FRIULI - VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	19	9	0,00	3,94	0,35
6. VENETO, LIGURIA, TRENTINO- ALTO ADIGE	17	7	0,00	3,58	0,35
7. CAMPANIA, MARCHE	11	0	4,28	15,43	7,89
8. UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	13	1	0,00	10,12	1,96
9. SICILIA, SARDEGNA	11	0	1,77	9,09	3,49

Al secondo turno di gara sono stati ammessi gli operatori (due o più) che hanno offerto i due prezzi più bassi. Complessivamente sono stati ammessi al secondo turno 11 operatori, con un massimo di 10 nell'area n. 5 e un minimo di 2 nelle aree n. 2, 7, 8 e 9.

TABELLA 3: OPERATORI AMMESSI AL SECONDO TURNO DI GARA

AREA	OPERATORI AMMESSI AL SECONDO TURNO
1. PUGLIA, TOSCANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HERA COMM SPA ▪ IREN MERCATO SPA ▪ AXPO ITALIA SPA ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ ILLUMIA SPA
2. LAZIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ HERA COMM SPA
3. LOMBARDIA SENZA MILANO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ ALPERIA SMART SERVICES SRL ▪ AXPO ITALIA SPA ▪ ILLUMIA SPA ▪ EDISON ENERGIA SPA

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HERA COMM SPA ▪ ENEL ENERGIA SPA
4. PIEMONTE, EMILIA- ROMAGNA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IREN MERCATO SPA ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ ALPERIA SMART SERVICES SRL ▪ HERA COMM SPA ▪ ILLUMIA SPA ▪ AXPO ITALIA SPA ▪ ENEL ENERGIA SPA
5. COMUNE MILANO, FRIULI- VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ AXPO ITALIA SPA ▪ HERA COMM SPA ▪ BLUENERGY GROUP SPA ▪ ILLUMIA SPA ▪ VIVIGAS SPA ▪ EDISON ENERGIA SPA ▪ IREN MERCATO SPA ▪ ALPERIA SMART SERVICES SRL ▪ ENEL ENERGIA SPA
6. VENETO, LIGURIA, TRENTO-ALTO ADIGE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A2A ENERGIA SPA ▪ AGSM ENERGIA SPA ▪ IREN MERCATO SPA ▪ ALPERIA SMART SERVICES SRL ▪ HERA COMM SPA ▪ ILLUMIA SPA ▪ EDISON ENERGIA SPA ▪ ENEL ENERGIA SPA
7. CAMPANIA, MARCHE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HERA COMM SPA ▪ A2A ENERGIA SPA
8. UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HERA COMM SPA ▪ A2A ENERGIA SPA
9. SICILIA, SARDEGNA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HERA COMM SPA ▪ A2A ENERGIA SPA

Gli operatori ammessi al secondo turno di gara hanno tutti formulato una valida offerta ad eccezione di Hera Comm S.p.a. che, in relazione all'area n. 2, ha offerto un prezzo superiore al valore del tetto massimo applicato al secondo turno con la conseguenza che A2A Energia S.p.a. è risultata l'unica in graduatoria. Nell'ambito del secondo turno di gara, sono state immediatamente assegnate, oltre all'area n. 2 ad A2A Energia S.p.a. anche le aree n. 7, 8 e 9 ad Hera Comm S.p.a.

Per le restanti aree territoriali (n. 1, 3, 4, 5, 6), si è proceduto ad estrazione a sorte in quanto per ciascuna di tali aree erano presenti una pluralità di offerenti che, sia al primo che al secondo turno di gara, avevano presentato un'offerta di valore pari a zero, convergendo sul valore del *floor*. In dettaglio, sono state oggetto di sorteggio le offerte di 10 operatori (con un minimo di 3 nell'area n.1 ed un massimo di 9 nell'area n. 5). In appendice è riportata la graduatoria dei partecipanti al secondo turno di gara appena descritta.

A valle del sorteggio, la società Hera Comm S.p.a., essendo risultata prima in graduatoria per le aree n. 1, 7, 8, 9, ha superato il tetto massimo del 35% dei volumi assegnabili, conseguentemente l'area n. 1¹⁴ è stata attribuita al secondo partecipante (estratto) in graduatoria, Iren Mercato S.p.a.. Anche la società A2A Energia s.p.a. ha superato il predetto tetto, tuttavia, poiché nell'area n. 2 è risultata, in esito al secondo turno di gara, la sola in graduatoria i volumi di tale area non hanno concorso al calcolo del tetto massimo di volumi assegnabili del 35%, trovando infatti applicazione la deroga illustrata al capitolo 2.

A conclusione del processo fin qui descritto, sono stati dunque individuati, per ogni area territoriale, in via provvisoria, gli esercenti aggiudicatari il STG, successivamente confermati in via definitiva in esito al versamento delle garanzie per l'erogazione del servizio¹⁵. La graduatoria definitiva, riportata in tabella 4, unitamente ai relativi prezzi di aggiudicazione e alla percentuale relativa di ciascuna area in termini di volume rispetto al totale delle aree, è stata pubblicata sul sito di AU in data 31 maggio 2021. In appendice sono riportate le graduatorie complete di tutti i partecipanti per ciascuna area.

TABELLA 4: ESERCENTI AGGIUDICATARI IL STG

AREA	AGGIUDICATARIO	PZO OFFERTO euro/MWh	% VOLUME AREA
1. PUGLIA, TOSCANA	IREN MERCATO SPA	0,00	12,5
2. LAZIO	A2A ENERGIA SPA	4,57	10,4
3. LOMBARDIA SENZA MILANO	A2A ENERGIA SPA	0,00	13,2
4. PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	AXPO ITALIA SPA	0,00	11,1
5. COMUNE MILANO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	IREN MERCATO SPA	0,00	7,0
6. VENETO, LIGURIA, TRENTINO-ALTO ADIGE	A2A ENERGIA SPA	0,00	16,9
7. CAMPANIA, MARCHE	HERA COMM SRL	7,47	11,1
8. UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	HERA COMM SRL	0,00	7,7
9. SICILIA, SARDEGNA	HERA COMM SRL	2,94	10,1

4 AVVIO DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI EROGATO DAGLI ASSEGNATARI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

In esito all'individuazione degli esercenti il STG tramite le procedure concorsuali in oggetto, sono state completate da parte del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), regolarmente ed entro le scadenze, le procedure tecniche di trasferimento dei punti di prelievo oggetto di gara agli operatori

¹⁴ Tale area è stata identificata sulla base dell'algoritmo sviluppato da AU che, nell'ipotesi di superamento del predetto tetto, individua le aree da attribuire ai partecipanti in graduatoria sulla base del criterio della minimizzazione del prezzo.

¹⁵ È previsto, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a 650.000 euro per ogni area territoriale per la quale un operatore risulti assegnatario.

assegnatari del servizio così da permettere loro l'erogazione della fornitura a partire dalla data dell'1 luglio 2021, indicata nel decreto del MiSE del 31 dicembre 2020 quale termine ultimo per l'avvio del STG a regime.

Con specifico riferimento alla consistenza numerica dei punti di prelievo riforniti alla data di avvio nell'ambito del STG, come riportato alla tabella 5, è stata registrata una riduzione di circa il 12% del numero totale di punti (pari a circa 212 mila) rispetto a quelli individuati in fase di aggiudicazione aggiornati alla data del 31 marzo 2021 (pari a circa 242 mila). Tale flessione ha riguardato generalmente tutte le aree territoriali, ancorché in misura diversa, con una maggiore contrazione di punti di prelievo nell'area n. 2 (che ha registrato una variazione del numero di punti pari a circa -25%) rispetto alle aree n. 8 e 5 risultate meno impattate (con una variazione pari a circa -8,5%).

Allo stesso modo, anche il volume complessivo di energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo trasferiti ai nuovi esercenti il STG (pari a circa 4,5 milioni di MWh) ha subito una ancor più marcata diminuzione, di circa il 25% rispetto al dato rilevato al 31 marzo 2021 (pari a circa 6 milioni di MWh). Anche in questo caso tale riduzione ha riguardato tutte le aree territoriali in misura diversa con una maggiore incidenza del fenomeno nelle aree n. 5 e 6 che hanno visto quasi dimezzare la quantità di energia totale prelevata dai punti di prelievo ubicati in ciascuna di esse rispetto all'area n. 4 che è risultata invece la meno impattata (con una variazione del volume complessivo di energia elettrica prelevata pari a circa -18%).

In conseguenza degli effetti di cui sopra, anche l'ordinamento delle aree territoriali, in termini di dimensioni, ha subito una piccola variazione rispetto a quanto rilevato alla data del 31 marzo 2021¹⁶.

TABELLA 5-CONSISTENZA IN TERMINI DI POD E VOLUMI DELLE AREE TERRITORIALI

AREA	DETTAGLIO AREA	DATI AGGIORNATI A 31 MARZO 2021		DATI AGGIORNATI A 1° LUGLIO 2021	
		POD	VOLUMI (MWH)	POD	VOLUMI (MWH)
1.	PUGLIA, TOSCANA	31.530	751.936	27.579	572.462
2.	LAZIO	28.356	625.545	21.703	511.265
3.	LOMBARDIA SENZA MILANO	32.513	793.737	29.744	652.249
4.	PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	33.618	667.656	30.375	535.424
5.	MILANO, VALLE D'AOSTA, FRIULI-VENEZIA GIULIA	11.589	424.910	10.607	222.664
6.	VENETO, LIGURIA, TRENTINO-ALTO ADIGE	32.447	1.021.089	29.165	594.848

¹⁶ In particolare, l'area n. 2 che originariamente risultava più grande, in termini di numero totale di punti di prelievo, rispetto alle aree n. 9 e 7 adesso risulta meno consistente avendo subito in assoluto la maggiore riduzione dei punti di prelievo qui ubicati rispetto a quelli delle altre aree. Con riferimento ai volumi di energia prelevata, si registra unicamente un'inversione nell'ordinamento delle aree n. 7 e 6 che risultano occupare la posizione che, alla data di aggiudicazione, era rispettivamente delle aree n. 4 e 3.

7.	CAMPANIA, MARCHE	25.110	670.721	21.959	532.540
8.	UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	22.435	465.914	19.382	364.550
9.	SICILIA, SARDEGNA	24.021	605.665	21.871	488.457
TOTALE ITALIA		241.619	6.027.173	212.385	4.474.459

Il buon esito del trasferimento dei punti di prelievo da parte del SII è stato generalmente confermato anche dai (nuovi) esercenti il STG interpellati a riguardo, i quali hanno tuttavia segnalato la presenza, di inesattezze nel contenuto di alcune informazioni presenti nelle anagrafiche dei punti di prelievo (ad es. in relazione all'aliquota IVA applicata, ai codici ATECO, ai riferimenti del cliente come mail, indirizzo, ecc.) in parte verosimilmente imputabili, come ipotizzato da alcuni dei citati esercenti, anche alla mancata messa a disposizione, da parte dei clienti finali, delle informazioni funzionali all'aggiornamento di tali anagrafiche ovvero al mancato adeguamento delle informazioni presenti nel SII da parte degli esercenti uscenti.

I (nuovi) esercenti hanno poi generalmente segnalato di aver ricevuto alcune richieste di informazioni da parte di clienti finali in merito al motivo del passaggio a un nuovo fornitore e alle caratteristiche del STG di cui non erano al corrente nonché alcuni reclami, in cui si lamentava l'attivazione di contratti non richiesti ovvero si chiedeva di poter ripristinare la fornitura con il previgente esercente. Alcuni dei predetti esercenti hanno poi ritenuto di contattare preventivamente i clienti acquisiti così da fornire loro un'ulteriore assistenza informativa rispetto a quella già prevista dalla regolazione¹⁷. A fronte di quanto sopra, tutti gli aggiudicatari del STG hanno segnalato la necessità di rafforzare gli strumenti di comunicazione ai clienti oggetto di rimozione della tutela di prezzo, suggerendo di effettuare specifiche e adeguate campagne informative a carattere divulgativo a favore dei clienti finali in prospettiva del superamento del servizio di maggior tutela per una ben più cospicua platea di soggetti.

5 CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'analisi degli esiti delle procedure concorsuali di cui al paragrafo 3 emerge, in generale, come lo strumento delle aste risulti molto efficace al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori del mercato ed esiti, quanto più possibile, concorrenziali nella misura in cui sia presente una pluralità di partecipanti in grado di competere in tutte le aree territoriali, come corroborato dai seguenti principali risultati.

In primo luogo, è stata riscontrata un'ampia adesione alle procedure di gara da parte di un numero consistente di operatori (cfr. tabella 1) che hanno superato, con esito positivo, la verifica del rispetto

¹⁷ Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del TIV gli esercenti sono tenuti a inviare ai clienti in esito all'attivazione del STG una comunicazione recante le informazioni sostanziali sul servizio in questione e i riferimenti dello Sportello lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente per eventuali informazioni.

dei rigorosi requisiti di partecipazione definiti dall'Autorità con l'obiettivo di selezionare esercenti affidabili in grado di assolvere puntualmente e correttamente i propri obblighi di servizio pubblico. Rispetto alla composizione della platea di partecipanti al primo turno di gara, è stata riscontrata una netta prevalenza, rispetto al totale, di imprese operanti esclusivamente nel mercato libero. Inoltre, sono state presentate offerte con riferimento a tutte le aree territoriali ancorché di numero maggiore con riferimento alle aree del centro-nord.

Anche al secondo turno di gara è stato ammesso un numero consistente di operatori (11) equamente divisi tra venditori attivi esclusivamente nel libero mercato e venditori che erogano anche il servizio di maggior tutela o fanno parte dello stesso gruppo societario dell'impresa che eroga tale servizio. Questi ultimi sono stati tuttavia gli unici a qualificarsi al secondo turno di gara nella quasi totalità delle aree del centro-sud (aree n. 2, 7, 8, 9).

In esito al secondo turno di gara, si è ricorso al sorteggio per l'assegnazione della maggior parte delle aree territoriali messe all'asta (5 delle 9 totali) in quanto molti degli operatori che hanno gareggiato per tali aree hanno adottato la medesima strategia di offrire, in entrambi i turni di gara, un prezzo pari a zero (equivalente al livello del *floor*). La predetta strategia di offerta è indicativa del forte interesse mostrato dagli operatori ad acquisire i clienti messi all'asta nelle aree oggetto di sorteggio.

In proposito, si osserva altresì che circa la metà dei venditori che hanno partecipato al sorteggio sono attivi solo nel mercato libero. Di questi operatori, il maggior numero ha concorso, in particolare, per l'assegnazione dell'area n. 5 che è risultata, fin dall'inizio della procedura, quella per la quale è stato presentato il maggior numero di offerte.

Nonostante la compresenza al sorteggio sia di imprese operanti solo nel mercato libero sia di imprese che erogano anche il servizio di maggior tutela, tale modalità di assegnazione, i cui esiti sono del tutto casuali, ha comportato l'attribuzione del maggior numero di aree oggetto di sorteggio ad esercenti la maggior tutela. A riguardo, si evidenzia altresì che, ad eccezione dell'area n. 3 che risulta aggiudicata dalla medesima impresa che opera in alcuni comuni di tale regione in qualità di esercente il servizio di maggior tutela, tutte le restanti aree sono state assegnate a imprese diverse dagli attuali esercenti che erogano in tali aree il servizio di maggior tutela.

Rispetto alla modalità di assegnazione per sorteggio, si evidenzia come la stessa fosse stata concepita come residuale in seno alla disciplina di gara, in base alla presunzione (poi rivelatasi erronea), che vi sarebbero state poche offerte (se non addirittura nessuna) di pari valore sia al primo che al secondo turno di gara. Alla luce di questa prima esperienza saranno quindi valutate opportune migliorie al meccanismo del sorteggio nell'ottica di favorire esiti di gara quanto più possibile pluralistici nei casi in cui si ricorra in futuro a tale strumento e al contempo vagliate modalità per ridurne l'utilizzo.

L'elevata partecipazione alle procedure concorsuali appena concluse da parte di una pluralità di operatori in grado di gareggiare in tutte le aree territoriali ha a sua volta fatto emergere prezzi di assegnazione del STG che, nella maggior parte dei casi (ad es. per utenti con consumo annuo di o inferiore a 25.000/30.000 kWh), risultano più convenienti rispetto alla componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV) del servizio di maggior tutela. Simile esito sembra in buona parte imputabile, da un lato, alla presenza di un numero molto contenuto di clienti messi all'asta che ha permesso a una molteplicità di operatori di mettere in atto strategie di offerta competitive (come mostrato dall'elevato numero di aree aggiudicate al livello del *floor*), e dall'altro, al fatto che tali operatori hanno verosimilmente scontato dal prezzo offerto (almeno parte de) i costi di acquisizione dei clienti oggetto di gara (che diversamente avrebbero sostenuto), presumendo di poterli contrattualizzare sul mercato libero prima della fine del periodo di assegnazione, data la minore

inerzia di questa categoria di clienti finali rispetto agli altri ancora riforniti in maggior tutela (come corroborato dai dati del monitoraggio dell'Autorità)¹⁸.

Sotto il profilo della conoscenza del mercato da parte dei clienti finali oggetto di aggiudicazione, è emerso che, nonostante l'attività informativa posta in essere dall'Autorità in collaborazione con le associazioni rappresentative delle piccole imprese, alcuni clienti si sono rivelati non conoscere adeguatamente il STG e le cause del passaggio a un nuovo esercente rispetto al previgente, circostanza questa che ha comportato, quanto meno in questa fase iniziale, il potenziamento, da parte degli esercenti, delle attività di comunicazione e assistenza al cliente al fine di soddisfare le richieste di informazioni pervenute nonché per dare riscontro a reclami di taluni soggetti che lamentavano presunti contratti non richiesti. Anche in questo caso la capillare attività di *customer care* dispiegata anche preventivamente dagli esercenti per evitare eventuali contestazioni da parte dei nuovi clienti acquisiti è stata certamente resa più agevole dalla circoscritta platea di clienti interessati.

In prospettiva del superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici e le microimprese, secondo le scadenze previste dal legislatore, l'esperienza maturata in occasione delle procedure concorsuali appena concluse contribuirà sicuramente all'individuazione del percorso più idoneo per il completamento dell'effettiva liberalizzazione del mercato dell'energia a favore di tale tipologia di clientela. Tuttavia, occorrerà valutare le opportune modifiche alle modalità di assegnazione del STG (che potrebbero portare, a titolo di esempio, anche ad una revisione del disegno d'asta), alle condizioni di erogazione di detto servizio, alle modalità di trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti senza soluzione di continuità nonché al contenuto dell'informativa da veicolare, in funzione delle caratteristiche specifiche dei clienti coinvolti, connotati da una minore capacità di orientarsi nel mercato rispetto alle piccole imprese e da una numerosità di gran lunga superiore (circa 15 milioni di punti rispetto ai 212 mila punti trasferiti ai nuovi esercenti il STG).

L'Autorità, come già espresso nella propria memoria del 18 maggio 2021, 207/2021/I/eel, ritiene infatti che per garantire l'efficacia delle prossime procedure concorsuali per l'assegnazione del STG destinato alla predetta platea di clienti e, in ultima analisi, un prezzo competitivo ai consumatori, siano necessarie le seguenti condizioni:

- la definizione di un percorso graduale che permetta ad un numero adeguato di operatori di competere, per aumentare progressivamente la propria quota di mercato, così da acquisire e gestire con tempestività e con adeguati livelli qualitativi (per esempio, garantendo la corretta periodicità di fatturazione) una porzione significativa di clienti finali tra quelli attualmente ancora riforniti in maggior tutela;
- la selezione di operatori affidabili in grado di erogare correttamente il servizio tramite la definizione di rigorosi requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali che saranno rivalutati in prospettiva delle prossime gare per vagliare eventuali miglie;
- l'identificazione delle giuste forme di tutela a favore dei clienti vulnerabili che, per le loro specifiche caratteristiche, potrebbero avere difficoltà a trovare offerte nel libero mercato vantaggiose o adatte alle proprie esigenze all'indomani della rimozione della tutela di prezzo¹⁹;
- lo svolgimento di adeguate campagne informative, con messaggi chiari e univoci, concertate tra tutte le Istituzioni coinvolte.

Per ultimo si segnala che il marcato interesse mostrato dagli operatori nei confronti di queste prime procedure per l'assegnazione del STG non trova precedenti nelle omologhe procedure, svolte nel

¹⁸ Cfr. Rapporto 27 luglio 2021, 327/2021/I/com.

¹⁹ La bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 prevede già delle misure in tal senso.

corso degli anni, per l'affidamento del c.d. servizio di salvaguardia, ossia, il servizio di ultima istanza rivolto, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.125, ai clienti di maggiori dimensioni non aventi diritto alla maggior tutela²⁰. Si osserva infatti come tali procedure²¹ siano state storicamente caratterizzate dalla partecipazione di 2/3 operatori, principalmente identificabili con Enel Energia S.p.a., primo operatore italiano in termini di punti e volumi serviti, e altri soggetti perlopiù riconducibili ad esercenti la maggior tutela. Nel confrontare l'esperienza delle assegnazioni del servizio di salvaguardia con le procedure concorsuali del STG, è bene tuttavia evidenziare che, da un lato, i clienti cui i servizi si rivolgono hanno caratteristiche diverse, e, dall'altro, il servizio di salvaguardia è andato assumendo negli anni quel carattere di "servizio residuale" proprio dei servizi di ultima istanza, al contrario del STG che al momento rappresenta per molti dei clienti coinvolti un primo approccio al mercato.

²⁰ Il servizio di salvaguardia è rivolto ai clienti non domestici non serviti nel mercato libero che: (i) eccedono i requisiti dimensionali delle piccole imprese, ovvero occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro, (ii) oppure, pur rispettando i predetti requisiti, sono titolari di almeno un punto di prelievo in media o alta/altissima tensione.

²¹ Le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia hanno avuto luogo per la prima volta nel 2008 e la durata del periodo di assegnazione è stata generalmente di due anni.

APPENDICE

TABELLA A1: GRADUATORIA DEL PARTECIPANTI AL PRIMO TURNO DI GARA IN ORDINE DI OFFERTA CRESCENTE

AREA	N.	RAGIONE SOCIALE	% VOLUME AREA	LIMITE MINIMO FLOOR (€/MWh)	TETTO MASSIMO CAP (€/MWh)	PASSATO AL SECONDO TURNO
1) PUGLIA, TOSCANA	1	A2A ENERGIA SPA	12,48	0,00	12,00	SI
	1	IREN MERCATO S.p.A.				SI
	1	HERA COMM SPA				SI
	1	Axpo Italia SpA				SI
	2	ILLUMIA SPA				SI
	3	Estra Energie S.r.l.				
	4	ENEL ENERGIA SPA				
	5	AGSM Energia S.p.A.				
	6	E.ON Energia S.p.A.				
	7	Vivigas SpA				
	8	Edison Energia Spa				
2) LAZIO	9	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
	10	Dolomiti Energia Spa				
	11	ACEA ENERGIA SPA				
	1	HERA COMM SPA	10,38	0,00	12,00	SI
	2	A2A ENERGIA SPA				SI
3	IREN MERCATO S.p.A.					
3	ILLUMIA SPA					
4	ENEL ENERGIA SPA					

	5	Axpo Italia SpA				
3) LOMBARDIA SENZA IL COMUNE DI MILANO	1	Axpo Italia SpA				SI
	1	A2A ENERGIA SPA				SI
	1	HERA COMM SPA				SI
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				SI
	1	ILLUMIA SPA				SI
	1	Edison Energia Spa				SI
	2	ENEL ENERGIA SPA				SI
	3	Bluenergy Group SpA				
	4	Dolomiti Energia Spa				
	5	E.ON Energia S.p.A.	13,17	0,00	10,00	
	6	Vivigas SpA				
	7	IREN MERCATO S.p.A.				
	8	AGSM Energia S.p.A.				
	9	Duferco Energia Spa				
	10	ENGIE ITALIA S.p.A.				
	11	Eni gas e luce S.p.A.				
12	ACEA ENERGIA SPA					
13	CVA ENERGIE S.R.L.					
14	EGEA COMMERCIALE S.R.L.					
4) PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	1	A2A ENERGIA SPA				SI
	1	Axpo Italia SpA	11,08	0,00	12,00	SI
	1	ILLUMIA SPA				SI
	1	IREN MERCATO S.p.A.				SI

	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				SI
	1	HERA COMM SPA				SI
	2	ENEL ENERGIA SPA				SI
	3	E.ON Energia S.p.A.				
	4	Bluenergy Group SpA				
	5	AGSM Energia S.p.A.				
	6	Dolomiti Energia Spa				
	7	Edison Energia Spa				
	8	Vivigas SpA				
	9	ACEA ENERGIA SPA				
	10	ENGIE ITALIA S.p.A.				
	11	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
	12	CVA ENERGIE S.R.L.				
	13	Eni gas e luce S.p.A.				
5) COMUNE DI MILANO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	1	A2A ENERGIA SPA				SI
	1	Axpo Italia SpA				SI
	1	ILLUMIA SPA				SI
	1	IREN MERCATO S.p.A.				SI
	1	Edison Energia Spa				SI
	1	Vivigas SpA				SI
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL	7,05	0,00	10,00	SI
	1	HERA COMM SPA				SI
	1	Bluenergy Group SpA				SI
	2	ENEL ENERGIA SPA				SI
	3	ENGIE ITALIA S.p.A.				
	4	ACEA ENERGIA SPA				

	5	AGSM Energia S.p.A.				
	6	Duferco Energia Spa				
	7	CVA ENERGIE S.R.L.				
	8	E.ON Energia S.p.A.				
	9	Dolomiti Energia Spa				
	10	Eni gas e luce S.p.A.				
	11	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
6) VENETO, LIGURIA, TRENTINO- ALTO ADIGE	1	A2A ENERGIA SPA				SI
	1	AGSM Energia S.p.A.				SI
	1	HERA COMM SPA				SI
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				SI
	1	ILLUMIA SPA				SI
	1	IREN MERCATO S.p.A.				SI
	1	Edison Energia Spa				SI
	2	ENEL ENERGIA SPA				SI
	3	Dolomiti Energia Spa	16,94	0,00	10,00	
	4	Bluenergy Group SpA				
	5	E.ON Energia S.p.A.				
	6	Duferco Energia Spa				
	7	ACEA ENERGIA SPA				
	8	Eni gas e luce S.p.A.				
8	Axpo Italia SpA					
9	ENGIE ITALIA S.p.A.					
10	EGEA COMMERCIALE S.R.L.					
7) CAMPANIA, MARCHE	1	A2A ENERGIA SPA	11,13	0,00	33,00	SI

	2	HERA COMM SPA				SI
	3	IREN MERCATO S.p.A.				
	4	ENEL ENERGIA SPA				
	5	ILLUMIA SPA				
	6	Axpo Italia SpA				
	7	ACEA ENERGIA SPA				
	8	Estra Energie S.r.l.				
	9	AGSM Energia S.p.A.				
	10	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
	11	Edison Energia Spa				
8) UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	1	HERA COMM SPA				SI
	2	A2A ENERGIA SPA				SI
	3	IREN MERCATO S.p.A.				
	4	ILLUMIA SPA				
	5	Vivigas SpA				
	6	ENEL ENERGIA SPA				
	7	Axpo Italia SpA	7,73	0,00	33,00	
	8	Estra Energie S.r.l.				
	9	E.ON Energia S.p.A.				
	10	ACEA ENERGIA SPA				
	11	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
	12	Edison Energia Spa				
	13	AGSM Energia S.p.A.				
9) SICILIA, SARDEGNA	1	A2A ENERGIA SPA	10,05	0,00	33,00	SI
	2	HERA COMM SPA				SI

	3	IREN MERCATO S.p.A.				
	4	ILLUMIA SPA				
	5	Axpo Italia SpA				
	6	ACEA ENERGIA SPA				
	7	Dolomiti Energia Spa				
	8	EGEA COMMERCIALE S.R.L.				
	9	ENEL ENERGIA SPA				
	10	E.ON Energia S.p.A.				
	11	Edison Energia Spa				

TABELLA A2: GRADUATORIA DEL PARTECIPANTI AL SECONDO TURNO DI GARA IN ORDINE DI OFFERTA CRESCENTE

AREA	N.	RAGIONE SOCIALE	% VOLUME AREA	LIMITE MINIMO FLOOR €/MWh	TETTO MASSIMO AL SECONDO TURNO €/MWh	SORTEGGIO/ AGGIUDICATARIO
1) PUGLIA, TOSCANA	1	HERA COMM SPA	12,48	0,00	2,00	Amnesso al sorteggio
	1	IREN MERCATO S.p.A.				Amnesso al sorteggio
	1	Axpo Italia SpA				Amnesso al sorteggio
	2	A2A ENERGIA SPA				
	2	ILLUMIA SPA				
2) LAZIO	1	A2A ENERGIA SPA	10,38	0,00	4,57	Aggiudicatario
3) LOMBARDIA SENZA IL COMUNE DI MILANO	1	A2A ENERGIA SPA	13,17	0,00	0,35	Amnesso al sorteggio
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				Amnesso al sorteggio
	1	Axpo Italia SpA				Amnesso al sorteggio
	1	ILLUMIA SPA				Amnesso al sorteggio
	1	Edison Energia Spa				Amnesso al sorteggio
	1	HERA COMM SPA				Amnesso al sorteggio
	2	ENEL ENERGIA SPA				
4) PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	1	IREN MERCATO S.p.A.	11,08	0,00	1,24	Amnesso al sorteggio
	1	A2A ENERGIA SPA				Amnesso al sorteggio
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				Amnesso al sorteggio
	1	HERA COMM SPA				Amnesso al sorteggio
	1	ILLUMIA SPA				Amnesso al sorteggio

	1	Axpo Italia SpA				Ammesso al sorteggio
	2	ENEL ENERGIA SPA				
5) COMUNE DI MILANO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	1	A2A ENERGIA SPA				Ammesso al sorteggio
	1	Axpo Italia SpA				Ammesso al sorteggio
	1	HERA COMM SPA				Ammesso al sorteggio
	1	Bluenergy Group SpA				Ammesso al sorteggio
	1	ILLUMIA SPA	7,05	0,00	0,35	Ammesso al sorteggio
	1	Vivigas SpA				Ammesso al sorteggio
	1	Edison Energia Spa				Ammesso al sorteggio
	1	IREN MERCATO S.p.A.				Ammesso al sorteggio
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				Ammesso al sorteggio
2	ENEL ENERGIA SPA					
6) VENETO, LIGURIA, TRENTINO-ALTO ADIGE	1	AGSM Energia S.p.A.				Ammesso al sorteggio
	1	A2A ENERGIA SPA				Ammesso al sorteggio
	1	IREN MERCATO S.p.A.				Ammesso al sorteggio
	1	ILLUMIA SPA	16,94	0,00	0,35	Ammesso al sorteggio
	1	Edison Energia Spa				Ammesso al sorteggio
	1	ALPERIA SMART SERVICES SRL				Ammesso al sorteggio
	1	HERA COMM SPA				Ammesso al sorteggio
	2	ENEL ENERGIA SPA				
7) CAMPANIA, MARCHE	1	HERA COMM SPA	11,13	0	7,89	Aggiudicatario

	2	A2A ENERGIA SPA				
8) UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	1	HERA COMM SPA	7,73	0,00	1,96	Aggiudicatario
	2	A2A ENERGIA SPA				
9) SICILIA, SARDEGNA	1	HERA COMM SPA	10,05	0,00	3,49	Aggiudicatario
	2	A2A ENERGIA SPA				

TABELLA A3: GRADUATORIA FINALE

AREA	POSIZIONE	RAGIONE SOCIALE	PZO OFFERTO (€/MWh)	ASSEGNAZIONE A SORTEGGIO
1) PUGLIA, TOSCANA	1	Iren Mercato S.p.A.	0,00	SI
	2	HERA COMM SPA		
	3	Axpo Italia S.p.A.		
	4	A2A Energia S.p.A.		
	4	Illumia S.p.A.		
2) LAZIO	1	A2A Energia S.p.A.	4,57	
3) LOMBARDIA SENZA IL COMUNE DI MILANO	1	A2A Energia S.p.A.	0,00	SI
	2	Illumia S.p.A.		
	3	Axpo Italia S.p.A.		
	4	Alperia Smart Services S.r.l.		
	5	HERA COMM SPA		
	6	Edison Energia S.p.A.		
	7	Enel Energia S.p.A.		
4) PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA	1	Axpo Italia S.p.A.	0,00	SI
	2	HERA COMM SPA		
	3	Alperia Smart Services S.r.l.		
	4	A2A Energia S.p.A.		
	5	Illumia S.p.A.		
	6	Iren Mercato S.p.A.		
	7	Enel Energia S.p.A.		
5) COMUNE DI MILANO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA	1	Iren Mercato S.p.A.	0,00	SI
	2	Vivigas S.p.A.		
	3	Bluenergy Group S.p.A.		
	4	A2A Energia S.p.A.		
	5	Axpo Italia S.p.A.		
	6	Alperia Smart Services S.r.l.		
	7	Edison Energia S.p.A.		

	8	Illumia S.p.A.		
	9	HERA COMM SPA		
	10	Enel Energia S.p.A.		
6) VENETO, LIGURIA, TRENTINO-ALTO ADIGE	1	A2A Energia S.p.A.	0,00	SI
	2	Iren Mercato S.p.A.		
	3	HERA COMM SPA		
	4	AGSM Energia S.p.A.		
	5	Illumia S.p.A.		
	6	Alperia Smart Services S.r.l.		
	7	Edison Energia S.p.A.		
	8	Enel Energia S.p.A.		
7) CAMPANIA, MARCHE	1	HERA COMM SPA	7,47	
	2	A2A ENERGIA SPA		
8) UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA	1	HERA COMM SPA	0,00	
	2	A2A ENERGIA SPA		
9) SICILIA, SARDEGNA	1	HERA COMM SPA	2,94	
	2	A2A ENERGIA SPA		